studiolegalecelentano.com

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 300/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 04/04/2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa

T R A

Parte_1

Avv. CELENTANO FRANCESCO

ricorrente

E

CP_1

resistente contumace

Oggetto: indebito assistenziale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16/01/2022 *Parte_1* esponeva:

- con r.a.r. notificata in data 9.12.21 (all.to n. 4), l' *CP_1* le comunicava che << la pensione n. *Numero_1* cat. InvCiv. è stata ricalcolata dal 1.1.19 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 20196 >> e, per l'effetto, che emergeva dall'allegato mod. TE08 un debito a suo carico pari a complessivi € 6.890,16 (all.to n. 3) e, di fatto, revocava l'erogazione della prestazione economica;

- con r.a.r. notificata in data 29.12.21 (all.to n. 6) l'istituto le comunicava che il predetto importo poteva essere restituito in n. 100 rate mensiliarte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.

Pertanto, deducendo l'illegittimità della pretesa restituria, l'istante presentava le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare l'illegittimità, per i motivi sopra esposti, dell'accertamento delle somme percepite su pensione dall'istante e, per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità della somma di € 6.890.16, corrispondente alle mensilità dal 1.1.20 sino al 31.12.21;" con vittoria di spese.

studiolegalecelentano.com

La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.

L'*CP_1* restava contumace nonostante la ritualità della notifica.

Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione di parte ricorrente, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.

La domanda è fondata.

Deduce fondatamente l'istante che l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali.

A meno che non sia provato il dolo dell'accipiens, che farebbe venir meno 'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.

Ne deriva che l'indebito assistenziale non è ripetibile in quanto nessun doloso comportamento può essere addebitato alla parte privata in quanto le dichiarazioni dei redditi sono state regolarmente presentate dalla ricorrente o l'Ente aveva tutti i dati per verificare la sussistenza del requisito reddituale ai fini del riconoscimento della prestazione.

Nel caso in esame, sebbene non risulti prova dell'inoltro dei CU come invece dedotto dalla ricorrente, vi è che i redditi indicati nei CU sono esattamente quelli risultanti dal cassetto previdenziale.

Sicché si evince che l'istituto aveva piena conoscenza dei redditi dell'assistibile.

Le spese seguono la soccombenza (vi è maggiorazione per collegamenti ipertestuali).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_2* con ricorso depositato il 16/01/2022 , nella causa iscritta al n. 300 /2022 R.G.A.C. così provvede: accoglie la domanda; per l'effetto dichiara l'irripetibilità della somma di € 6.890.16, corrispondente alle mensilità dal 1.1.20 sino al 31.12.21; condanna l'*CP_1* al pagamento delle spese in favore della ricorrente, con distrazione, liquidate in E. *Importo_1* oltre rimborso delle spese generali, del C.U. se versato, IVA e CAP come per legge.

Foggia, 04/04/2023 .

Il Giudice

Dott.ssa Beatrice Notarnicola